



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. <b>48</b>
del <b>09/02/2022</b>

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 1 Tecnica

Oggetto: Centrale Unica di Committenza per Comune Ostellato - LAVORI RELATIVI A "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL CANALE CONVOGLIATORE IN VIA BORDOCCHIA A DOGATO DI OSTELLATO"- CUP: I71B21001520004 - CIG: 9009878289 - Rettifica Disciplinare di gara.



**OGGETTO: Centrale Unica di Committenza per Comune Ostellato - LAVORI RELATIVI A "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL CANALE CONVOGLIATORE IN VIA BORDOCCHIA A DOGATO DI OSELLATO"- CUP: I71B21001520004 - CIG: 9009878289 - Rettifica Disciplinare di gara.**

## **IL RESPONSABILE**

### **AREA USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

**Richiamata** la Nuova Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie di Portomaggiore per la creazione della "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi", sottoscritta in data 27/04/2016, con scrittura privata n. 42 - prot. 8290/2016;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 693 del 01/12/2021 del Comune di Ostellato con la quale, per le motivazioni ivi riportate, si è disposto quanto segue:

*"1. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valli e Delizie - CUC "Tecnica" di avviare, nell'interesse del Comune di Ostellato, le procedure di gara, per l'affidamento dei lavori relativi a "Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul canale Convogliatore in via Bordocchia a Dogato di Ostellato - CUP I71B21001520004, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determina del Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio n. 682 del 29/11/2021, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della legge n. 120/2020, della legge n. 108/2021 e delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che, ai sensi dell'art. 216 c. 27-octies, restano in vigore fino all'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice;*

**Preso atto** della Determinazione Dirigenziale n. 623 del 07/12/2021 con la quale la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valli e Delizie di Portomaggiore, a seguito del mandato di cui alla sopra citata determinazione, ha approvato gli atti di gara per la procedura di cui in oggetto, fra i quali il documento denominato "Disciplinare di gara";

**Dato atto** che:

- in data 07/12/2021 è stato pubblicato Avviso di manifestazione di interesse con scadenza alle ore 12:00 del 28/12/2021 - piattaforma SATER - Registro di sistema PI 375328-21
- con verbale in data 28/12/2021 si è preso atto delle risultanze dell'avvenuto Sorteggio pubblico effettuato in automatico tramite la piattaforma SATER
- in data 07/02/2022 attraverso la piattaforma SATER - Registro di sistema PI PI029750-22 è stata inviata, agli operatori economici sorteggiati, la lettera di invito a presentare offerta, unitamente al Disciplinare di gara e suoi allegati;

**Verificato** che, per mero errore materiale, nel richiamato Disciplinare di gara - **Punto G)** viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016,

nella percentuale dell'1% (ex art. 1, c. 4 Legge 120/20), ma non vengono esplicitate le modalità di costituzione e di presentazione di detta cauzione che risultano essere le seguenti:

**"Cauzione provvisoria, da costituirsi in favore della Stazione Appaltante Unione Valli e Delizie - Centrale Unica di Committenza, - pari al **1%** (uno per cento) e quindi **€ 6.098,09** (euro seimilanovantotto/09) dell'importo complessivo dell'appalto di cui in oggetto, costituita alternativamente:**

- **da versamento in contanti**, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D:lgs. 21.11.2007, n. 231, **bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso dovrà essere prodotta copia della quietanza di versamento.
- **da fidejussione** rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli **intermediari finanziari iscritti nell'albo** di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Dalla fidejussione dovrà risultare:

- 1 la rinuncia da parte dell'istituto del beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- 2 la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.
- 3 che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante
- 4 validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

In tale caso dovrà essere prodotto l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Sono escluse dal presente obbligo le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, in applicazione del comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), AI SENSI DEL Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla norme vigenti.

Ai sensi del D.M. n. 31/2018, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – SCHEDA TECNICA 1.1.

Si precisa inoltre che:

- nell'ipotesi di **raggruppamento orizzontale**, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
- nell'ipotesi di **raggruppamento verticale**, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che comunque la garanzia e/o l'impegno siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Di seguito le MODALITÀ DI PRESENTAZIONE della cauzione provvisoria:

**1.** in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:

i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;

**2.** sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:

i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile"

**Ritenuto** di dover provvedere mediante apposita rettifica dell'elaborato "Disciplinare di gara" il cui testo riveduto e corretto viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed il documento così rettificato sarà sostituito sulla piattaforma SATER e pubblicato secondo le modalità indicate nella determinazione dirigenziale n. 623 del 07/12/2021, rendendolo disponibile agli operatori economici;

**Fermo il resto;**

**Considerato** che, a seguito della rettifica in parola, non si renda necessaria una proroga dei termini precedentemente fissati;

**Vista** la competenza del sottoscritto Responsabile Area Uso e Riassetto del Territorio Territoriale a svolgere la procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori oggetto del presente atto;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) risulta essere la sottoscritta Arch. Elena Berveglieri;

**Preso atto** degli esiti dell'istruttoria condotta dal responsabile di procedimento Arch. Elena Berveglieri, affiancata dalla Sig.ra Rossella Ferraresi – della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Valli e Delizie, che attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- l'esistenza dei presupposti e delle ragioni di fatto sottese all'adozione del provvedimento.

**Viste:**

- la delibera Consiglio Unione n. 1 del 24.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la delibera Consiglio Unione n. 2 del 24.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati;
- la delibera Giunta Unione n. 2 del 28.01.2022, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato approvato il PEG (parte finanziaria) 2022 – 2024;

**Dato atto** che la presente determinazione **non** necessita del visto di regolarità **contabile** in quanto **non** comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Visto** il vigente Statuto dell'Unione;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Unione approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 8 dell'11/07/2013;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 192;

**Visto** l'art. 4, 2° comma, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165;

**Vista** la normativa in materia di trasparenza e di pubblicità;

**Dato atto** che sottoscrivendo la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che integralmente si richiamano:

**1.** in relazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto attivata sulla piattaforma SATER in data 07/02/2022 – Registro di sistema n. PI029750-22, si provvede con la presente a **rettificare** il testo dell'elaborato **"Disciplinare di gara"** inserendo alla **lettera G)**, dopo le parole "ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." il seguente testo:

**"Cauzione provvisoria, da costituirsi in favore della Stazione Appaltante Unione Valli e Delizie - Centrale Unica di Committenza, - pari al 1% (uno per cento) e quindi € 6.098,09 (euro seimilanovantotto/09) dell'importo complessivo dell'appalto di cui in oggetto, costituita alternativamente:**

- **da versamento in contanti**, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 21.11.2007, n. 231, **bonifico, assegni circolari o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso dovrà essere prodotta copia della quietanza di versamento.
- **da fidejussione** rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli **intermediari finanziari iscritti nell'albo** di cui al DM 19 gennaio 2018 n. 31, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Dalla fidejussione dovrà risultare:

- la rinuncia da parte dell'istituto del beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.
- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante
- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

In tale caso dovrà essere prodotto l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. Sono escluse dal

presente obbligo le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, in applicazione del comma 8 art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della cauzione è riducibile del 50%, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, se il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa, attestante il possesso della certificazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), AI SENSI DEL Regolamento (CE) n. 1221/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, o del 20% per gli operatori economici in possesso di certificazione ambientale, ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici, di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla norme vigenti.

Ai sensi del D.M. n. 31/2018, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 – SCHEDA TECNICA 1.1.

Si precisa inoltre che:

- nell'ipotesi di **raggruppamento orizzontale**, solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.
- nell'ipotesi di **raggruppamento verticale**, se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune Imprese risultano in possesso della certificazione, solo queste potranno godere del beneficio della riduzione per la quota parte ad esse riferibile.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che comunque la garanzia e/o l'impegno siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Di seguito le MODALITÀ DI PRESENTAZIONE della cauzione provvisoria:

**1.** in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:



*i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;*

*ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;*

**2.** *sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà esser costituito:*

*i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*

*ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;*

*iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile"*

## **2. Fermo il resto;**

**3.** il documento "Disciplinare di gara" così rettificato, e qui allegato quale parte integrante e sostanziale, sarà sostituito sulla piattaforma SATER, pubblicato secondo le modalità fissate con determinazione dirigenziale 623/2021, e reso fruibile agli operatori economici invitati alla procedura negoziata;

**3.** la rettifica in questione non rende necessaria la proroga dei termini precedentemente fissati;

**4.** la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile e diventerà esecutiva all'apposizione della sottoscrizione da parte del Dirigente competente.

Il Dirigente

Arch. Elena Berveglieri